

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1973

che fissa gli importi di cui devono essere diminuiti nel settore delle carni bovine gli importi compensativi monetari

(73/250/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/73 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1463/73 della Commissione del 30 maggio 1973, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1469/73 della Commissione, del 30 maggio 1973 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/73 ⁽⁵⁾ ha fissato gli importi compensativi monetari applicabili dal 16 luglio 1973;

considerando che tali importi compensativi sono fissati senza tener conto dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, il quale dispone che, negli scambi intracomunitari ed in quelli tra gli Stati membri e i paesi terzi, gli importi compensativi applicabili in seguito ad un deprezzamento della moneta interessata non possono essere superiori all'onere all'importazione dai paesi terzi;

considerando che, per ottemperare a tale norma, l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1463/73 precisa che, ai fini dell'applicazione nel settore delle carni dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, la Commissione notifica gli importi di cui devono essere diminuiti gli importi compensativi monetari; che gli importi fissati secondo questa

disposizione vengono periodicamente modificati, ove l'evoluzione dell'onere all'importazione dai paesi terzi lo richieda;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973 ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1824/73 ⁽⁷⁾, ha determinato in quale misura gli importi compensativi monetari applicabili nel settore delle carni bovine, in seguito ad un deprezzamento di una moneta, possono essere superiori all'onere all'importazione in provenienza dai paesi terzi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per la monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, se si applicano questi criteri, gli importi da detrarre dagli importi compensativi monetari debbono essere fissati al livello indicato in allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi di cui devono essere diminuiti, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1463/73, applicabili dal 16 luglio 1973, gli importi compensativi monetari che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1469/73, modificato da ultimo

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 125 dell'11. 5. 1973, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 4. 6. 1973, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 147 del 4. 6. 1973, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 195 del 16. 7. 1973, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 173 del 28. 6. 1973, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 185 del 7. 7. 1973, pag. 1.

del regolamento (CEE) n. 1902/73, sono fissati in allegato.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1973.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Importi da dedurre dagli importi compensativi monetari

N. della tariffa doganale comune	Italia (Lit./100 kg)	Irlanda (£/100 kg)	Regno Unito (£/100 kg)
	— Peso vivo —		
ex 01.02 A II a) ⁽¹⁾	9 672	0	0
ex 01.02 A II a) ⁽²⁾	9 672	5,877	5,877
ex 01.02 A II b) ⁽³⁾	8 499	0	0
ex 01.02 A II b) ⁽⁴⁾	8 499	4,876	4,876
	— Peso netto —		
02.01 A II a) 1 aa) 11	12 463	9,168	9,168
02.01 A II a) 1 aa) 22	9 587	7,052	7,052
02.01 A II a) 1 aa) 33	15 339	11,284	11,284
02.01 A II a) 1 bb) 11	13 712	9,264	9,264
02.01 A II a) 1 bb) 22	10 971	7,412	7,412
02.01 A II a) 1 bb) 33	16 455	11,117	11,117
02.01 A II a) 1 cc) 11	22 769	16,749	16,749
02.01 A II a) 1 cc) 22	26 044	19,159	19,159
02.01 A II a) 2 aa)	13 677	7,493	7,493
02.01 A II a) 2 bb)	10 257	5,620	5,620
02.01 A II a) 2 cc)	17 096	9,366	9,366
02.01 A II a) 2 dd) 11	20 516	11,240	11,240
02.01 A II a) 2 dd) 22 aaa)	17 096	9,366	9,366
02.01 A II a) 2 dd) 22 bbb)	23 524	12,888	12,888
02.06 C I a) 1	2 298	3,596	7,515
02.06 C I a) 2	2 628	4,747	0

⁽¹⁾ Vitelli destinati all'ingrasso di un peso inferiore a 80 kg.

⁽²⁾ Diversi da quelli di cui alla nota ⁽¹⁾. Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

⁽³⁾ Giovani bovini maschi destinati all'ingrasso d'un peso uguale o superiore a 220 kg e inferiore o uguale a 300 kg.

⁽⁴⁾ Diversi da quelli di cui alla nota ⁽³⁾. Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.